



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

AREA RICERCA

## REGOLAMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA PRESSO L'UNIVERSITÀ DI VERONA (EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 1482 DEL 17.6.2013)

### Art. 1

#### DEFINIZIONE

1. Il dottorato di ricerca è un corso di formazione alla ricerca attuata attraverso un progetto che mira a fornire contributi originali alla conoscenza scientifica e che costituisce l'oggetto della tesi finale.
2. Il percorso formativo consiste nello svolgimento del programma di ricerca integrato da attività didattiche finalizzate all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e delle competenze metodologiche e progettuali dello studente in ambito internazionale.

### Art. 2

#### ISTITUZIONE

1. L'Università di Verona istituisce corsi di dottorato di ricerca, che possono organizzarsi in Scuole. Tali corsi possono essere istituiti anche in consorzio e/o in convenzione con altre Università, soggetti pubblici e privati accreditati.
2. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 del D.M. 45/2013 e afferiscono al Dipartimento a cui appartiene la maggioranza dei docenti del Collegio.
3. In caso di convenzioni/consorzi tutte le istituzioni partecipanti devono rispondere ai requisiti per l'accreditamento definiti all'art. 4 del D.M. 45/2013.
4. Gli accordi devono stabilire gli obblighi e gli impegni anche di natura finanziaria dei partecipanti, secondo quanto definito dagli artt. 3 e 4 del D.M. 45/2013.

### Art. 3

#### PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEI CORSI E DELLE SEDI

1. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità definite dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, di seguito denominato MIUR.
2. La procedura di accreditamento dei corsi e delle sedi del dottorato avviene secondo le indicazioni del MIUR ai sensi del D.M. 45/2013.
3. Le proposte provenienti dai Dipartimenti vengono sottoposte per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
4. Le proposte approvate vengono trasmesse al MIUR per l'accreditamento.

### Art. 4

#### REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DEI CORSI E DELLE SEDI

Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:

- a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non meno di dodici professori ordinari e/o associati, appartenenti ai macro settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) del D.M. 45/2013, il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri;
- b) il possesso, da parte dei membri del Collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;
- c) la definizione di progetti formativi finalizzati all'acquisizione di competenze nell'ambito della ricerca con la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi

di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;

- d) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse per ciclo di dottorato, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente destinate a borse di studio;
- e) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
- f) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico.

### **Art. 5**

#### **OBIETTIVI FORMATIVI E PROGRAMMI DI STUDIO**

1. La formazione del dottore di ricerca è finalizzata all'acquisizione della metodologia della ricerca scientifica; essa comprende l'utilizzo di nuove tecnologie ad esse applicate, ed include eventuali periodi di studio e stage all'estero presso soggetti pubblici o privati, fino ad un massimo del 50% della durata del corso.
2. Il dottorato di ricerca favorisce l'acquisizione di competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
3. Il corso di dottorato può articolarsi in curricula.
4. Gli obiettivi formativi, i programmi di studio e i possibili sbocchi professionali di ciascun corso di dottorato sono individuati dal Collegio dei docenti.

### **Art. 6**

#### **ORGANI DEL DOTTORATO**

Sono organi del dottorato:

- 1) il Coordinatore
- 2) il Collegio dei docenti

#### **1) Il Coordinatore**

La funzione di Coordinatore viene svolta da un professore di I fascia a tempo pieno o, in mancanza, da un professore di II fascia a tempo pieno eletto dal Collegio dei docenti nell'ambito dello stesso.

Il mandato è triennale e rinnovabile una sola volta.

La carica di Coordinatore è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento, Direttore di Scuola di Dottorato, Direttore di Scuola di specializzazione e Presidente di corso di laurea.

Il Coordinatore:

- a) convoca e presiede il Collegio dei docenti, e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- b) autorizza le richieste dei dottorandi a svolgere periodi di formazione fuori sede non superiori ai sei mesi;
- c) comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria ogni fatto modificativo dello status del dottorando.

#### **2) Il Collegio dei docenti**

Il Collegio dei docenti è costituito da professori di I e II fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati e da una rappresentanza degli studenti definita dal regolamento del corso di dottorato.

La composizione del Collegio dei docenti è disciplinata dall'art. 4 comma 1 lett. a) del presente regolamento.

Per l'istituzione di dottorati con sede amministrativa a Verona, in assenza di convenzioni/consorzi con altri atenei, è richiesta la presenza di non meno di dieci componenti del Collegio dei docenti inquadrati nei ruoli dell'Università di Verona.

Per l'istituzione di dottorati in consorzio/convenzione con altro/i Ateneo/i italiano/i, è richiesta la presenza di non meno di otto componenti di ruolo dell'Ateneo di Verona, salvo specifica delibera del Senato Accademico.

Ciascun componente del Collegio dei docenti può far parte di un unico corso di dottorato ed è conteggiato una sola volta su base nazionale.

La partecipazione al Collegio di componenti esterni è subordinata al nulla osta da parte dell'Ateneo/Ente di appartenenza ed all'approvazione del Collegio dei docenti che accoglie.

Il Collegio dei docenti provvede all'adempimento di tutti i compiti previsti dal presente regolamento e, in particolare:

- a) è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato;
  - b) si riunisce periodicamente, anche per via telematica, per verificare il regolare svolgimento delle attività previste e, in caso contrario, per intraprendere le adeguate azioni correttive;
  - c) autorizza il dottorando che per comprovati motivi non presenti la tesi nei tempi fissati, all'ammissione agli esami previsti per il ciclo successivo;
  - d) indica le modalità di approfondimento della tesi in caso di non superamento dell'esame finale;
  - e) predispone la relazione annuale sull'attività svolta ai fini della valutazione secondo le indicazioni fornite dal Nucleo di Valutazione di Ateneo;
  - f) propone al Rettore i nomi dei componenti della Commissione Giudicatrice e i referee per la valutazione della tesi ai fini del conseguimento del titolo di "Dottore di Ricerca" e per l'eventuale rilascio del certificato di "Doctor Europaeus";
  - g) delibera, ove necessario, sulla congruità scientifica dei percorsi formativi e dei relativi titoli conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissibilità al concorso;
  - h) indica il Tutor che deve seguire l'attività di ricerca del dottorando;
  - i) definisce le modalità di svolgimento della selezione, i criteri di valutazione e le modalità di determinazione dei punteggi relativi che devono essere indicati nel bando;
  - l) autorizza le richieste dei dottorandi a svolgere periodi di formazione fuori sede superiori ai sei mesi;
  - m) autorizza l'eventuale espletamento di attività lavorativa del dottorando purché questa non comprometta la partecipazione alle attività complessive dei corsi di dottorato e/o la frequenza congiunta alle scuole di specializzazione medica come da art. 12;
  - n) autorizza l'attività assistenziale nell'ambito esclusivo del corso di dottorato e solo per le attività indispensabili all'espletamento della tesi;
  - o) propone al Rettore l'esclusione del candidato dal corso del dottorato nei casi previsti dall'art. 18 comma 5;
  - p) autorizza il recupero dei periodi di sospensione della frequenza dei corsi.
- 3) L'attività didattica e tutoriale certificata, svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Stato giuridico dei Professori e Ricercatori di ruolo".

## **Art. 7** **TUTOR**

1. Il tutor viene designato dal Collegio dei docenti con la funzione di guidare il dottorando nell'attività di ricerca.
2. Possono essere nominati tutor, oltre ai componenti del Collegio dei docenti, i professori, ricercatori ed esperti in materia, anche esterni all'Ateneo, purché in possesso dei necessari requisiti scientifici, valutati dal Collegio dei docenti.

## **Art. 8**

### **REGOLAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO**

Il Collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato, entro sei mesi dall'istituzione del corso, elabora uno specifico regolamento in cui definisce:

1. la propria struttura organizzativa che può prevedere l'articolazione in curricula;
2. i criteri e le modalità dello svolgimento dei corsi,
3. le modalità con le quali viene accertata l'ammissione dei dottorandi agli anni successivi al primo;
4. le modalità con le quali viene accertata l'ammissione dei dottorandi all'esame finale;
5. la verifica del rispetto dell'impegno a tempo pieno dei dottorandi,
6. i criteri per l'individuazione dei tutor che seguiranno le attività di ricerca dei dottorandi ed i criteri in base ai quali lo studente viene affidato ad uno specifico tutor;
7. gli obblighi del tutor nei confronti del dottorando e viceversa;
8. le modalità di esecuzione del progetto di ricerca in enti/strutture esterni;
9. le modalità di partecipazione alle attività assistenziali dove previste dalle necessità del progetto di ricerca;
10. le norme in base alle quali può essere consentito il trasferimento di dottorandi da altre Università e l'anno di ammissione;
11. le modalità e la tempistica per la valutazione del dottorando ai fini della discussione della tesi attenendosi alle disposizioni dell'art. 8, comma 6 del D.M. 45/2013;
12. il numero dei rappresentanti degli studenti di dottorato che siedono nel Collegio dei docenti.

## **Art. 9**

### **REQUISITI PER L'ACCESSO**

1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza alcuna discriminazione, coloro che:
  - sono in possesso di un titolo quale laurea magistrale, laurea specialistica o laurea dell'ordinamento pre D.M 509/1999, conseguito in Italia;
  - hanno studiato all'estero e sono in possesso di un titolo di studio equivalente (Master of Science/Art) che nel Paese dove hanno compiuto gli studi universitari dia accesso al dottorato.
2. I candidati in possesso di titolo che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato, corredare la domanda di partecipazione al concorso con i documenti utili a consentire la verifica sull'idoneità e veridicità dei titoli posseduti.
3. I documenti presentati dai candidati stranieri potranno essere redatti in lingua italiana o inglese. I documenti ufficiali (certificato di laurea, esami sostenuti e votazione, certificato di cittadinanza), se redatti in altra lingua, devono essere accompagnati da una traduzione giurata in lingua italiana o inglese.
4. Potranno presentare domanda per partecipare agli esami di ammissione anche coloro che conseguiranno il titolo richiesto per l'accesso entro e non oltre la data prevista per l'inizio dei corsi.
5. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva, previa verifica dei requisiti contenuti nel bando. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con motivato provvedimento.
6. Gli studenti stranieri e/o candidati italiani residenti all'estero, selezionati dalla Comunità Europea e assegnatari di borsa nell'ambito di specifici progetti destinati ai dottorati di ricerca, possono essere ammessi in aggiunta ai posti banditi per il corso di dottorato.
7. Coloro che risultano già iscritti ad un corso di dottorato a Verona possono accedere, a seguito di superamento del relativo concorso, ad un corso diverso, senza borsa di studio, rinunciando al dottorato precedente ed iniziando dal primo anno.
8. Coloro che siano già in possesso di un titolo di Dottore di Ricerca non possono essere ammessi a sostenere le prove di ammissione per un corso avente tematiche analoghe a quelle in cui si è già conseguito il titolo. Coloro i quali – comunque ed ovunque - abbiano già usufruito di una borsa di dottorato non potranno usufruire una seconda volta di borse di dottorato.

**Art. 10**  
**MODALITÀ DI ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO**  
**E DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO**

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, salvo diverse disposizioni ministeriali.
2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica, come previsto dal MIUR, indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, orali e pratiche previste dal regolamento di ciascun corso di dottorato.
3. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, anche a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio.
4. Il bando può prevedere una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. In tal caso possono essere stabilite modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziata con specifica graduatoria.  
I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure relative al bando generale di Ateneo.
5. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
6. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'art. 13.

**Art. 11**  
**SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE**

1. L'esame di ammissione consiste in una procedura selettiva tesa ad accertare la preparazione e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica e volta ad assicurare un'adeguata valutazione comparativa dei candidati. A tal fine la selezione potrà essere svolta per titoli e/o esami e/o colloquio a scelta del Collegio dei docenti.
2. Al termine della selezione, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.
3. I candidati risultati vincitori sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili. In caso di rinunce degli aventi diritto entro tre mesi dall'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
4. L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando su richiesta dell'interessato.
5. Nel caso di candidati stranieri residenti all'estero e/o candidati italiani residenti all'estero la prova orale, ove prevista, potrà essere svolta anche in via telematica.

**Art. 12**  
**RACCORDO TRA I CORSI DI DOTTORATO**  
**E LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE**

1. Una Commissione paritetica costituita dal Direttore della Scuola di Medicina e dai Coordinatori dei corsi di dottorato di area medica definisce le modalità della frequenza congiunta dottorato e scuola di specializzazione medica.
2. Per le modalità di partecipazione del dottorando alla Scuola di specializzazione si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto ministeriale.

### **Art. 13**

#### **DOTTORATO IN COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE, DOTTORATO INDUSTRIALE E APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE**

1. L'Ateneo può attivare corsi di dottorato in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo e può attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
2. Le convenzioni finalizzate ad attivare i suddetti percorsi stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno del dipendente.
3. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese.

### **Art. 14**

#### **TRASFERIMENTI DA ALTRE UNIVERSITÀ**

1. I dottorandi che abbiano frequentato per un anno un Dottorato di ricerca presso altra Università, italiana o straniera, possono chiedere il nulla osta preventivo all'iscrizione al secondo anno di Dottorato presso questo Ateneo. Responsabile del nullaosta è il Collegio dei docenti del dottorato presso il quale avviene il trasferimento; ad esso spetterà la responsabilità di valutare l'accettabilità della richiesta sulla base delle competenze del dottorando richiedente il trasferimento.
2. Nel caso venga concesso il nullaosta preventivo di cui al comma precedente, il trasferimento può essere effettuato, previa presentazione del nullaosta dell'Università di provenienza, con l'iscrizione al secondo anno; in ogni caso senza il beneficio di borsa di studio.
3. Nel caso il trasferimento abbia luogo il Collegio dei docenti individuerà il docente tutor.
4. Per ciascun corso di dottorato il numero per ciclo degli iscrivibili per trasferimento non può eccedere il 10% (arrotondato per eccesso all'unità superiore) del numero totale dei posti programmati.

### **Art. 15**

#### **COMMISSIONI GIUDICATRICI PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE E PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO**

1. Le Commissioni giudicatrici per l'esame di ammissione sono formate da tre componenti appartenenti al Collegio dei docenti del dottorato, proposti dallo stesso Collegio e nominati con decreto del Rettore.  
La Commissione può essere integrata - senza oneri per l'Amministrazione Centrale - da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora siano in atto accordi convenzionali.  
Le Commissioni nominano al proprio interno il Presidente e il Segretario.
2. I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i Commissari, devono essere depositati presso il competente ufficio dell'amministrazione entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove.  
Gli atti dei concorsi sono pubblici. Agli stessi è consentito l'accesso ai sensi della legge n. 241/1990.
3. La Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, ed è composta da tre componenti scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, esperti nelle discipline appartenenti ai settori scientifico disciplinari a cui si riferisce il corso. Almeno due componenti devono appartenere a Università o Enti di ricerca pubblici riconosciuti, anche stranieri, non partecipanti al dottorato e non devono far parte del Collegio dei docenti. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture pubbliche e private di ricerca, anche straniere.
4. Le Commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore e sono tenute a concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso detto termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei

componenti decaduti.

5. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, le Commissioni sono costituite secondo le modalità previste negli accordi stessi.
6. Il Collegio dei docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici per il conseguimento del titolo, purché senza oneri per l'Amministrazione centrale.
7. In presenza di componenti della Commissione che si trovano all'estero, il Collegio può autorizzare che la riunione si svolga per teleconferenza. Deve in ogni caso essere garantita la possibilità del candidato di presentare e discutere la propria tesi alla presenza attiva di tutti i Commissari.

## **Art. 16**

### **CONSEGUIMENTO DEL TITOLO**

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto e viene conferito dal Rettore.
2. La discussione della tesi di dottorato avviene non oltre il mese di aprile dell'anno solare successivo alla fine del corso.
3. Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca dei corsi con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Verona si svolgono sulla base di un colloquio con il candidato avente per tema la sua tesi finale, previamente esaminata e valutata dai valutatori esterni e dalla Commissione giudicatrice.
4. Al termine del ciclo di dottorato il Collegio dei docenti si esprime sull'ammissibilità dello studente all'esame finale. La discussione della tesi è subordinata al parere dei valutatori esterni.
5. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti dal regolamento del corso, il Collegio dei docenti, previa istanza del dottorando interessato da presentare entro il 31 agosto, può ammettere il candidato agli esami previsti per il ciclo successivo.
6. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
7. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta.
8. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito da parte dell'interessato della tesi finale nell'archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze e presso la Banca Dati Ministeriale.
9. I dottorandi ammessi a sostenere l'esame finale dovranno depositare la loro tesi nel Catalogo di Ateneo (U-GOV), entro i quindici giorni antecedenti la discussione. La tesi sarà resa pubblica entro 30 giorni dalla discussione salvo eventuali periodi di embargo previsti per tesi contenenti dati tutelati dal segreto industriale e/o diritti di pubblicazione.
10. Il mancato deposito nel Catalogo di Ateneo comporta l'esclusione dalla discussione della tesi. Entro lo stesso termine dovrà essere depositato presso l'Ufficio Dottorati un originale del frontespizio della tesi firmato da Coordinatore, Tutor e Dottorando.
11. La data per la discussione della tesi non può essere disattesa. L'interessato può tuttavia chiedere al Collegio dei docenti, per non più di una volta e a causa di particolari circostanze (malattia, forza maggiore) - debitamente documentate - di essere ammesso a sostenere l'esame con i dottorandi del ciclo successivo.
12. Il dottorando che non abbia superato l'esame finale può ripeterlo una sola volta, previo approfondimento della tesi secondo le indicazioni del Collegio dei docenti.
13. In caso di mancato superamento dell'esame finale per la seconda volta ovvero in caso di mancata presentazione della tesi al termine del prolungamento di un anno di cui al suddetto comma 5, il Collegio dei Docenti dichiara decaduto il dottorando.
14. Nei casi previsti dal comma 5 gli interessati prolungano, previo adempimento degli obblighi in materia di contributi come previsti per tali circostanze, il loro status di dottorando con conseguente possibilità di accesso alle strutture. Il contributo per l'attività di ricerca al singolo dottorando non è erogato per gli anni successivi al terzo.
15. In ogni caso, qualsiasi autorizzazione a superare i termini previsti non può in alcun modo

comportare oneri di carattere economico a carico dell'Università, né ulteriore titolo alla borsa di studio.

16. L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

### **Art. 17**

#### **BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI**

1. Con decreto del Rettore, previa delibera dei competenti organi accademici, saranno determinati annualmente :
  - a) l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi;
  - b) il numero, l'ammontare e le modalità di erogazione delle borse di studio.
2. Sono esonerati dai contributi :
  - i dottorandi titolari di borse di studio
  - i dottorandi con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.
3. I dottorandi non titolari di borsa di studio, possono concorrere all'esonero dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché all'attribuzione della borsa di studio, previsti dalla normativa vigente in materia di Diritto allo Studio (L. 390/91 art. 4).
4. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definitivo nella relativa graduatoria.
5. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria.
6. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate dal Collegio dei docenti, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
7. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.
8. In caso di sospensione, rinuncia o esclusione dal dottorato, la borsa di studio è corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza.
9. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, indipendentemente dal sostegno finanziario e salvo specifici accordi con enti convenzionati/consorzati, deve essere assicurato un budget per l'attività di ricerca adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo minimo della borsa di studio annuale medesima.
10. Analogo budget del 10% deve essere garantito anche ai dottorandi che non usufruiscono della borsa.
11. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.
12. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle, concesse da Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando (ad esclusione delle borse per attività di perfezionamento all'estero ex L.398/89).
13. In caso di rinuncia/mancata riassegnazione o di valutazione negativa del dottorando successiva ai tre mesi di corso del primo anno, il Collegio dei docenti può riassegnare la borsa ad uno degli iscritti senza borsa o metterla a disposizione come borsa aggiuntiva per il bando dell'anno successivo. In tal caso il corso di dottorato dovrà provvedere con fondi propri o esterni alla copertura della quota parte di borsa mancante al fine di garantire il complessivo finanziamento triennale della stessa.
14. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 6.
15. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
16. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS



a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

### **Art. 18**

#### **DIRITTI, OBBLIGHI E INCOMPATIBILITÀ DEI DOTTORANDI**

1. Il dottorando è uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione di terzo livello con l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
2. I dottorandi, all'atto della prima iscrizione al corso, sono dotati di un numero di matricola e di una tessera di riconoscimento che dovrà essere restituita al momento del conseguimento del titolo.
3. In caso di maternità, paternità, servizio civile e militare, malattia, sulla base di idonea certificazione, il dottorando o la dottoranda possono chiedere al Collegio dei docenti il differimento della data di inizio del corso a valere per se stesso, con ammissione allo stesso anno di corso dell'anno successivo. Il Collegio dei docenti si riserva di valutare il differimento dell'inizio del corso anche per cause diverse da quelle sopra citate.
4. E' altresì consentita, per le stesse motivazioni, la richiesta di sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa con successivo recupero. La sospensione non può essere di durata superiore ad un anno. La borsa viene sospesa per lo stesso periodo. Tutti i periodi di sospensione superiori ad un mese continuativo potranno essere recuperati a discrezione del Collegio dei docenti nell'eventuale anno di prolungamento sia in termini di attività didattica che di erogazione di eventuale borsa, fermo restando che l'erogazione della borsa non può eccedere le 36 mensilità.
5. A seguito di:
  - assenza prolungata e non giustificata ai corsi;
  - grave inosservanza delle norme che disciplinano il dottorato;
  - motivato giudizio negativo sull'attività svolta;il Collegio dei docenti può proporre al Rettore i seguenti provvedimenti graduati a seconda della gravità dell'infrazione:
  - a) sospensione temporanea dall'attività formativa e del godimento dell'eventuale borsa per un mese;
  - b) sospensione temporanea dall'attività formativa e dell'eventuale borsa da uno a tre mesi;
  - c) esclusione dal dottorato di ricerca, con revoca dell'eventuale borsa.
6. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinica assistenziale dove richiesto dal progetto di ricerca e su motivata autorizzazione del Collegio docenti. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
7. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo e come attività di didattica integrativa (esercitazioni, seminari, assistenza in laboratorio), attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, entro il limite massimo di quaranta ore per ciascun anno accademico, previo nullaosta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
8. Non è possibile l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo (laurea, laurea specialistica, scuola di specializzazione esclusa area medica di cui all'art. 10, master di I e II livello, dottorati di ricerca).  
Qualora venga accertata una doppia iscrizione si procederà, con provvedimento del Rettore, a rendere nulla l'iscrizione al corso di dottorato e al recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di borsa.
9. I titolari di assegni di ricerca, che nella graduatoria di merito risultino vincitori con borsa potranno:
  - mantenere l'assegno di ricerca e rinunciare alla borsa triennale di dottorato;
  - rinunciare all'assegno e chiedere l'iscrizione con borsa.In entrambi i casi l'opzione è irrevocabile.
10. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze

dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

11. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (diritto allo studio).
12. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

### **Art. 19**

#### **INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, l'Università può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale e il conseguimento del certificato di "Doctor Europaeus".

### **Art. 20**

#### **DOTTORATI DI RICERCA IN CO-TUTELA DI TESI**

1. L'Università degli Studi di Verona stipula accordi bilaterali con Università straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi. L'elaborazione della tesi sarà effettuata sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università di Verona e di un docente dell'Università partner.
2. Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti disposizioni:
  - l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partner, senza contribuzioni aggiuntive;
  - l'Università partner mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi;
  - ciascuna Università fornisce ai propri dottorandi la copertura assicurativa contro gli infortuni;
  - la nomina di due relatori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università partner, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale.
3. Il dottorando svolge la propria attività di studi e ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti.
4. L'esame finale consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
5. Ognuna delle due Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto.
6. La protezione del soggetto della tesi, così come la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca conseguiti dal dottorando presso le due istituzioni sarà soggetto alla normativa vigente e garantita in conformità alle procedure specifiche di ciascun Paese coinvolto nella co-tutela.
7. Gli oneri finanziari connessi alla mobilità del dottorando sono a carico di ciascuna sede. La co-tutela di tesi di dottorato è, di norma, attuata a favore di dottorandi iscritti al 1° anno di corso.
8. Il collegio dei docenti può autorizzare, altresì, l'attivazione di una co-tutela di tesi per dottorandi iscritti tra il 1° e il 2° anno di corso qualora sussistano particolari interessi specifici. In questa ipotesi, il Collegio dei docenti potrà contestualmente approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi finale, qualora il dottorando debba iscriversi al primo anno di corso presso l'Università partner.
9. Entro il mese di settembre di ciascun anno, il Collegio dei docenti procederà alla valutazione

dell'attività svolta.

## **Art. 21**

### **CERTIFICAZIONE DI DOCTOR EUROPAEUS**

1. Il Collegio dei docenti, su richiesta del dottorando può autorizzare il rilascio della certificazione di "Doctor Europaeus" - aggiuntiva al titolo nazionale del dottorato - nel rispetto delle seguenti quattro condizioni richieste dall'European University Association:
  - l'autorizzazione a sostenere l'esame finale è accordata alla luce dei rapporti redatti sulla tesi da almeno due professori appartenenti a due Università di due Stati membri della Comunità Europea diversi da quello dove il dottorato è sostenuto;
  - almeno un componente della Commissione Giudicatrice deve appartenere ad un'Università di uno Stato membro della Comunità diverso da quello dove il dottorato è sostenuto;
  - una parte della discussione della tesi deve essere effettuata in una lingua della Comunità Europea diversa da quella nazionale del Paese dove è sostenuto il dottorato;
  - la tesi dovrà essere preparata, in parte, in seguito ad un soggiorno di ricerca, di almeno un trimestre, in un altro Paese membro della Comunità Europea.
2. La richiesta di rilascio del certificato di Doctor Europaeus, da parte del Collegio dei docenti, può essere effettuata con riguardo all'intero dottorato o in relazione a singole richieste avanzate dai dottorandi interessati.
3. Qualora la richiesta riguardi l'intero corso di dottorato, il dottorando che non sia interessato o che ritenga di non possedere i requisiti necessari per aspirare al titolo europeo, deve poter continuare a frequentare il corso di dottorato, conseguendo il normale titolo accademico rilasciato dall'Università di Verona.
4. Ai dottorandi che hanno soddisfatto i requisiti sopra elencati verrà rilasciata la certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo nazionale del dottorato.

## **Art. 22**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Con riferimento all'a.a. 2013/2014 è prevista la possibilità dell'attivazione di corsi di dottorato senza la procedura di accreditamento di cui al D.M. 45/2013, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione, che verifica il possesso dei requisiti per l'accreditamento di cui all'art. 4 del medesimo decreto e delle linee guida del MIUR del 22 maggio 2013.
2. I cicli di dottorato ancora attivi verranno portati a termine con le norme in vigore all'atto dell'istituzione degli stessi. Le disposizioni del presente regolamento vengono applicate con decorrenza dal XXIX ciclo di dottorato di ricerca.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge, le disposizioni ministeriali, le norme statutarie e le disposizioni dei regolamenti generali d'Ateneo.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.